



ai sensi dell'art. 4 del citato D.L. 5 ottobre 1944, n. 249, l'emanazione di un decreto che dichiara la inefficacia giuridica dei provvedimenti in parola, con riserva di riesaminare le singole situazioni per stabilire quello che dovrà essere il successivo trattamento degli interessati.

Data l'urgenza del provvedimento, per la scadenza dei termini al 31 e. m., è stato, con lettera n. 4361 in data 23 dicembre 1946, chiesto al Ministero competente l'emanazione del Decreto relativo; e, pertanto, si propone di ratificare quanto è stato deciso dalla Commissione.

Il Consiglio ratifica.

IV - Provvedimenti riguardanti l'organizzazione periferica.

1°) - Agenzia di Venezia.

Il Direttore Generale, richiamandosi alla relazione già fatta in proposito nella precedente seduta del 15.12.1946 ed alla relativa deliberazione secondo la quale si rinviava il caso all'opposita Commissione per le agenzie, comunica che quest'ultima dopo esauriente esame,